

Allegato B)

COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29.03.2017

Modificato con deliberazione consiliare n. ____ del 28.06.2021

INDICE GENERALE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	4
ART. 3 SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO	4
ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI	5
ART. 6 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	5
ART. 7 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	6
ART. 8 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	7
ART. 9 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	8
ART. 10 ARTICOLAZIONI DELLE TARIFFE	8
ART. 11 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 12 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	9
ART. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 15 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 16 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 17 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO	11
ART. 18 RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	12
ART. 19 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI	12
ART. 20 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO DI RACCOLTA	13
ART. 21. CUMULO DELLE RIDUZIONI	14
ART. 22 SCUOLE STATALI	14
ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA	14
ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI	14
ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)	15
ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE	15
ART. 27 POTERI ISTRUTTORI	16
ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI	16
ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE	16
ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO	16
ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	17
ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI	17
ART. 33 CONTENZIOSO	17
ART. 34 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	17

ART. 35 NORME TRANSITORIE	18
ART. 36 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	18
ALLEGATO 1	19
ALLEGATO 2	20
LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99	21

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, comma 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani come definiti dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

ART. 4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto oggettivo del Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti e anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;

Aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto o con strutture amovibili.

Possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.

Utenze domestiche: i locali adibiti a civile abitazione;

Utenze non domestiche: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione.

ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il prelevante prelievo sui rifiuti.

3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione.

4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

ART. 6 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Sono escluse dall'applicazione del Corrispettivo per i Rifiuti:

- a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a Corrispettivo;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
- b) le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
- c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;

- d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
- e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
- f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
- j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;
- k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree di transito e manovra;
- l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il corrispettivo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

ART. 7 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti sono computate con una **riduzione** percentuale pari al rapporto K_s/K_d , dove K_s è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, risultante dal MUD dell'anno precedente, e la superficie in esame e K_d è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

3. Sono sempre escluse le superfici degli impianti industriali, ad eccezione degli ambienti produttivi di rifiuti urbani (Uffici, spogliatoi, mense ecc.) per i quali è prevista l'applicazione delle apposite tariffe distinte per destinazione d'uso.

E' inoltre esclusa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al recupero, sono computate **al 20%**, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

5. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

- a) il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani;

- b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
- c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
- d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;
- e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

A pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

6. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ART. 8 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti. La determinazione delle componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato AA alla Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif. ed eventuali successive integrazioni.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione o determinazioni di ARERA.

3. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.

4. I contenuti della relazione accompagnatoria devono essere conformi alla Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif ed eventuali successive integrazioni.

5. Nel rispetto della Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif verranno imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.

6. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti dal primo comma dell'articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.

7. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.

8. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento determinato in misura tale da mantenere l'equilibrio finanziario del servizio ed evitare scostamenti rilevanti sulle tariffe da applicare all'utenza.

9. Il Comune, quale ente territorialmente competente definito ai sensi della Delibera ARERA 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif, incarica un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore per svolgere la procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. A seguito di validazione, il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario che verifica la coerenza dei dati e della documentazione trasmessa. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 9 CRITERI GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è determinato in base a tariffe commisurate ad anno solare.

2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione della frazione Secca Residua posto in essere.

3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:

- a) la produzione stimata di rifiuti relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui all'articolo 10; in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la percentuale stimata di Raccolta Differenziata;
- c) la produzione stimata di rifiuti derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, spazzamento, manutenzione verde pubblico, altri rifiuti urbani esterni ecc.
- d) il numero delle Utenze Domestiche servite;
- e) il numero delle Utenze Non Domestiche servite;
- f) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato disponibile;
- g) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati previsionali.

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.

6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.

ART. 10 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

- a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.

- b) La soglia limite di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata nella misura massima dell'80% della produzione attesa media.
- c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia limite di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione fino alla soglia limite, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore.
- d) Ai conferimenti eccedenti la soglia limite si applica una tariffa definita annualmente contestualmente alle tariffe del corrispettivo.
- e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia limite di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.

ART. 11 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani non riconducibile agli standard di servizio previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (frequenze, numero e volumetria contenitori, ecc) e da gestirsi, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.

2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono sottratti dai costi che debbono essere coperti con le tariffe di cui al precedente art. 9.

4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 12 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto ed è computato a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto del Corrispettivo e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

2. La parte fissa, la parte variabile 1 e la parte variabile 2 fino alla soglia limite di conferimento sono computate a giorni; i conferimenti eccedenti la soglia limite sono corrisposti in base ai quantitativi effettivi.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione purché siano dichiarate entro i termini previsti, o, nel caso di dichiarazioni fuori termini, dalla data della dichiarazione, fatte salve specifiche previsioni del presente Regolamento,

4. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume un nucleo di 1 (una) persona, fatta

salvo l'obbligo dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente K_a previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di riduzioni specifiche.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.

5. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzeri, etc.) devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un ambito territoriale diverso da dove il rifiuto è stato prodotto.

ART. 15 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 50% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. Possono fruire di tale riduzione tariffaria le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

ART. 16 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della tipologia di rifiuto; i rifiuti conferiti da tali utenze non sono soggetti a misurazione e la parte variabile 2 della tariffa è computata sulla base della produzione attesa media. Si applica altresì una riduzione al 60% per tener conto del minor servizio offerto.

4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite il Corrispettivo per i Rifiuti si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell'80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

ART. 17 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO

1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie di utenze:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti: riduzione del 30%;
- b) case a disposizione di persone che hanno acquisito la residenza o il domicilio presso RSA o istituti sanitari a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato: riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare: riduzione del 30%;
- d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%.

2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2, che, oltre alla soglia inferiore, è comunque computata in base ai quantitativi realmente conferiti anche se inferiori alla soglia inferiore di conferimento.

3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione.

4. E' assicurata una riduzione del 30 % sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.

ART. 18 RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

5.

Per l'anno 2021 è applicata la seguente riduzione per le utenze non domestiche: riduzione della quota variabile 1 e della quota variabile 2 nella misura delle percentuali sotto indicate per le seguenti categorie TARI:

cat. 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%
cat. 04 Magazzini, depositi, esposizioni, autosaloni	60%
cat. 10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	100%
cat. 12 Attività artigianali tipo botteghe	100%
cat. 14 Attività industriali con capannone di produzione	60%
cat. 15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	75%
cat. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	100%
cat. 17 Bar, caffè, pasticcerie	100%
cat. 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	85%
cat. 22 Agriturismo con sola ristorazione	100%

La riduzione non è applicata sulla parte oltre la soglia limite, che è computata in base ai quantitativi realmente conferiti.

La riduzione è riconosciuta automaticamente.

ART. 19 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

3. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

4. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero, esclusi gli imballaggi terziari ancora riutilizzabili e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

Kg rifiuti recupero

% di recupero = -----* 100

Kd assegnato * Superf. Assogg.

5. Non rilevano le percentuali di recupero minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al 70%.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo.

7. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile 1 e variabile 2 del

corrispettivo riferito alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

8. Per le utenze non domestiche di cui al comma 7 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

9. L'esenzione è concessa previa verifica da parte del Comune dell'effettivo avvio a recupero dei rifiuti prodotti (codici R1-R13 previsti da allegato C parte IV d.lgs 152/2006, poi sostituito come da art. 39 comma 5 d.lgs 205/2010) da parte dell'utenza, tramite impresa autorizzata, nonché del rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal d.lgs 116/2020.

10. Qualora sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio l'esenzione verrà a decadere per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

ART. 20 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 7 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini del corrispettivo.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

5. L'esclusione della parte variabile 1 e 2 del corrispettivo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.

6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune e il Gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero del corrispettivo dovuto e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile 1 e 2 viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile 1 e 2 della tariffa corrispettiva indebitamente esclusa dalla fatturazione.

ART. 21. CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 22 SCUOLE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al Corrispettivo.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti.

ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Fanno eccezione locali od aree pubbliche o di uso pubblico destinati a mercati, allestiti anche in strutture attrezzate, per i quali è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2021 il Canone di Concessione regolamentato dalla Legge 160 del 27/12/2019.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'ALLEGATO 2 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.

5. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o alimenti.

2. Il Comune trasmette al Gestore del servizio dei rifiuti urbani copia delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti gli eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, eventualmente sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori, e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente ne fossero interessate.

3. In tali casi il Corrispettivo è applicato senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite.

4. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.

5. Tali costi sono a carico dell'organizzatore della manifestazione, anche in presenza di concessione di patrocinio a carico del Comune.

6. I costi relativi agli eventi previsti dal presente articolo sono inseriti nel Piano Finanziario a consuntivo.

ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

1. L'utente deve richiedere al Gestore l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare mediante la presentazione di una dichiarazione, redatta su modulo predisposto secondo le indicazioni del Gestore, e ritirare i dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo.

2. Analoga dichiarazione deve essere effettuata anche nel caso di cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. Gli utenti devono presentare al Gestore, entro i termini di cui al comma 1, anche i dati necessari all'attivazione/modifica/cessazione dell'utenza relativa al Corrispettivo sui Rifiuti.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione deve essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l'utenza è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento debbono dichiarare la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati o comunque nella situazione rilevante ai fini dell'applicazione del Corrispettivo. In tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il successivo 31 luglio se le modifiche si verificano nel primo semestre dell'anno, ed entro il successivo 31 gennaio se si verificano nel secondo semestre dell'anno.

8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti restano, in prima applicazione, iscritte all'attuale intestatario. Eventuali modifiche dell'intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione anche d'ufficio e comunicate all'utente per iscritto.

9. Per l'applicazione del Corrispettivo sui Rifiuti restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

10. Il Gestore trasmette al Comune le dichiarazioni relative al Corrispettivo per i Rifiuti per l'aggiornamento della banca dati relativa alla IUC. Il Comune trasmette al gestore i dati e i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'aggiornamento, d'ufficio, della Banca Dati del Corrispettivo per i Rifiuti.

11. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune ed il Gestore.

ART. 27 POTERI ISTRUTTORI

1. Al Gestore spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Gestore può inviare all'utente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Il Comune designa il Funzionario a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.

ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

1. Emergendo l'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione il Gestore del servizio indica all'interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese, invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.

2. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base della verifiche effettuate.

ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni recate dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

2. Il Gestore trasmette al Funzionario di cui all'articolo 26, comma 5, le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

3. Spetta al Gestore fissare la misura delle spese di accertamento e degli interessi di mora in caso di parziale o omesso pagamento.

ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti viene emesso una volta all'anno e può essere versato al Gestore in unica soluzione o in tre rate con scadenze definite annualmente.
2. Qualora trenta giorni prima della scadenza della prima rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.
3. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità, come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (ex RID), bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali.
5. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, alla riscossione del Corrispettivo per i Rifiuti
6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nella fattura successiva, nonché tramite specifico atto di costituzione in mora, inviato a mezzo raccomandata A.R o P.E.C. e indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.
2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 28 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito.
3. Persistendo l'inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento. Le somme che, una volta esperite inutilmente le procedure di recupero forzoso, non dovessero venire recuperate dal gestore, si considereranno inesigibili.

ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.
2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall'effettuazione del versamento non dovuto.
3. La richiesta di rimborso è valutata dal Gestore ed evasa entro novanta giorni dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi applicati nella stessa misura degli interessi di mora.

ART. 33 CONTENZIOSO

1. Le controversie relative al Corrispettivo per i rifiuti sono devolute al Giudice ordinario.

ART. 34 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa.

2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale in materia.

3. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente testo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 35 NORME TRANSITORIE

1. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno imputati secondo le modalità vigenti, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.

2. Il Comune provvede alle attività di accertamento, riscossione, rimborso, comprese le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, relativamente alla maggiorazione di cui all'art 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n° 214 e s.m.i secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 705 della L. n°147/2013 entro i termini decadenziali o prescrizionali.

3. A partire dall'anno 2016, per la copertura integrale dei costi del Corrispettivo per i Rifiuti, di cui all'art.1 comma 654 della L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come disposto dall'art.1 comma 653 della L. 147/2013.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO 1

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Casistica	Contesto di Inquadramento	Tipologia delle informazioni	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell'immobile	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, viene intestata al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione in attesa di diverse comunicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) e considerata come immobile a disposizione. Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati dell'emigrato	L'utenza rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione, salvo diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Non titolare dell'utenza	Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare dell'utenza in qualità di proprietario per case arredate, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto	Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza subentrante	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) . Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc.	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell'intestatario	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, ecc	Per i nuovi si intesta l'utenza all'intestatario della nuova scheda famiglia e si inserisce il nucleo familiare Per gli aggregati si aggiorna la composizione del nucleo familiare
Variazioni di residenza	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l'eventuale proprietà dell'immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc.	Utenza originaria: se in proprietà e vuoto lo si lascia intestato al proprietario (probabilmente come in precedenza) se in affitto e vuoto lo si intesta al proprietario (sempre come casa a disposizione) Utenza di nuova destinazione: si intesta all'intestatario della scheda famiglia e si inserisce il numero dei componenti Se trattasi di singola persona si aggiorna il numero di componenti dell'utenza d'uscita e si istituisce nuova utenza o si aggiorna il nucleo dell'utenza di destinazione

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Agriturismo, con sola ristorazione

LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99

Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all'anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l'avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).

In questa ottica i coefficienti K_b sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).

Per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 651 e 652 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, i coefficienti di produttività saranno corretti nel rispetto dei seguenti principi.

Regola base per il K_b : il coefficiente K_b , espresso in Kg/Utenza/Die, costituisce l'indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione procapite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.

K_b minimo: la determinazione del coefficiente K_b minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

K_b massimo: la determinazione del coefficiente K_b massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino a 4 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.

K_c e K_d minimi: sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.

Valori di K_b e K_d assegnati: si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che K_b è espresso in Kg/utenza/giorno mentre K_d è espresso in Kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell'anno precedente;

Per determinare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si procederà nel tempo e per le categorie di utenza più significative, a effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate.